

**FONDAZIONE
ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER LE TECNOLOGIE
DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE**

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI

Approvato dalla Giunta esecutiva in data 31-01-2024

INDICE

<i>Titolo I - Disposizioni comuni</i>	3
<i>Capo I - Definizioni e oggetto</i>	3
Articolo 1 – Definizioni	3
Ai fini del presente Regolamento, valgono le seguenti definizioni:.....	3
“Fondazione” significa la Fondazione Istituto Tecnico Superiore per le Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione;	3
Articolo 2 – Oggetto.....	3
<i>Capo II - Programmazione, avvio e svolgimento delle procedure</i>	4
Articolo 3 - Programmazione.....	4
Articolo 4 - Decisione di contrarre.....	4
Art. 5 - Responsabile Unico del Progetto e struttura di supporto	5
Articolo 6 - Bandi e avvisi	5
Articolo 7 - Capitolato speciale.....	6
Articolo 8 - Svolgimento delle procedure.....	6
<i>Capo III - Contratto</i>	6
Art. 9 - Forma del contratto.....	6
Articolo 10 - Durata del contratto, modifiche e varianti.....	6
<i>Capo IV - Pubblicità</i>	7
Art. 11 - Pubblicità.....	7
<i>Titolo II – Contratti sotto soglia</i>	7
<i>Capo I – Disposizioni generali</i>	7
Articolo 12 – Oggetto	7
<i>Capo II – Procedure di affidamento</i>	7
Articolo 13 – Affidamento diretto	7
Articolo 14 – Procedura negoziata senza bando.....	8
<i>Capo III – Indagini di mercato ed elenchi operatori</i>	9
Articolo 15 – Disciplina applicabile.....	9
<i>Capo IV – Pubblicità</i>	9
Art. 16 - Pubblicità.....	9

Titolo I - Disposizioni comuni

Capo I - Definizioni e oggetto

Articolo 1 – Definizioni

Ai fini del presente Regolamento, valgono le seguenti definizioni:

“Fondazione” significa la Fondazione Istituto Tecnico Superiore per le Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione;

“Giunta” significa la Giunta esecutiva della Fondazione, oppure il membro della stessa incluso il Presidente che abbia ricevuto apposito mandato;

“Direttore” significa il Direttore della Fondazione;

“Codice” significa il codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

Articolo 2 – Oggetto

2.1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dell’attività contrattuale della Fondazione in tutti i casi in cui tale attività è soggetta alla disciplina del Codice.

2.2. Per tutto quanto non qui previsto si applica il Codice, i regolamenti ministeriali e i provvedimenti dell’ANAC richiamati dal Codice medesimo, nonché gli ulteriori regolamenti o loro atti integrativi eventualmente adottati dalla Fondazione.

2.3. Fanno eccezione le procedure di affidamento e i contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, ai quali si applicano le leggi speciali richiamate dall’art. 225, co. 8°, del Codice. Rispetto a tali procedure e contratti, le norme del presente Regolamento si applicano soltanto in quanto compatibili con le richiamate leggi speciali.

Capo II - Programmazione, avvio e svolgimento delle procedure

Articolo 3 - Programmazione

3.1. Salva la disciplina transitoria (art. 225, co. 2, Codice), i programmi triennali dei lavori di importo stimato pari o superiore a 150.000,00 euro e quelli degli acquisti di beni e servizi di importo stimato pari o superiore a 140.000,00 sono disciplinati dall'art. 37 del Codice.

3.2. I programmi suindicati sono approvati dalla Giunta su proposta del Direttore.

Articolo 4 - Decisione di contrarre

4.1. L'avvio di ogni procedura è preceduto dalla decisione di contrarre (art. 17, co. 1, Codice), adottata dal Direttore o dalla Giunta, secondo le rispettive competenze ed entro i relativi limiti di spesa.

4.2. La decisione di contrarre individua gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte (art. 17, co. 1, Codice). In caso di affidamento diretto (art. 50, co. 1, *lett. a, b*, Codice) indica l'oggetto, l'importo, i requisiti di carattere generale e, se necessari, quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, nonché il contraente individuato, unitamente alle ragioni della sua scelta (art. 17, co. 2, Codice). In caso di procedura negoziata senza bando previa consultazione di più operatori economici (art. 50, co. 1, *lett. c, d, e*, Codice), indica l'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere, dei beni o dei servizi oggetto dell'appalto, l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, una sintetica indicazione delle ragioni della scelta della procedura, i criteri per l'individuazione degli operatori da invitare alla procedura negoziata a seguito dell'indagine di mercato o della consultazione degli elenchi, i criteri per la selezione degli operatori economici invitati e delle relative offerte, nonché le principali condizioni contrattuali (all. II.1, art. 1, co. 2, Codice).

4.3. In ogni caso, la decisione di contrarre indica il soggetto cui sono affidati i compiti del Responsabile Unico del Progetto (art. 15, co. 1, Codice), individuato ai sensi del successivo articolo Art. 5 - Responsabile Unico del Progetto e struttura di supporto.

Art. 5 - Responsabile Unico del Progetto e struttura di supporto

5.1. I compiti del Responsabile Unico del Progetto sono affidati ai soggetti individuati nel presente articolo, dotati dei requisiti previsti dall'art. 15 e dall'allegato I.2 del Codice.

5.2. La Fondazione, ai sensi dell'art. 15 co. 4 del Codice, si riserva di prevedere, in via generale o per categorie di contratti, modelli organizzativi che contemplano la nomina di un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento, ferma restando l'unicità del Responsabile Unico del Progetto, cui competono in tal caso le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento.

5.3. In relazione alla complessità dei contratti da stipulare, la Fondazione si riserva inoltre di nominare, per singoli contratti o per categorie di contratti, una struttura di supporto al Responsabile Unico del Progetto, determinandone i principali compiti, osservato l'art. 15 co. 6 del Codice.

5.4. Il Responsabile Unico del Progetto è nominato dalla Giunta, anche in via generale o per categorie di contratti. Ove previsti, il responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione, il responsabile di procedimento per la fase di affidamento, nonché i componenti della struttura di supporto al Responsabile Unico del Progetto, sono nominati dalla Giunta, che può attribuirne il compito al Responsabile Unico del Progetto medesimo.

Articolo 6 - Bandi e avvisi

6.1. Salva la disciplina transitoria (art. 225, co. 1, Codice), i bandi e gli avvisi di gara sono redatti in conformità a quanto previsto dal Codice (art. 83).

6.2. Il disciplinare di gara, che costituisce parte integrante del bando, contiene le regole per lo svolgimento del procedimento e gli altri oggetti di cui all'art. 87 co. 3 del Codice. Nelle procedure che richiedono una domanda di partecipazione, la disciplina medesima è contenuta nell'avviso e nella lettera di invito.

6.3. Il bando o l'avviso di gara, unitamente al disciplinare o alla lettera di invito, sono adottati dallo stesso soggetto che ha adottato la decisione di contrarre; in essi deve

essere fatta menzione della decisione di contrarre.

Articolo 7 - Capitolato speciale

7.1. Il capitolato speciale, comprensivo dei relativi allegati, contiene le clausole dirette a regolare il rapporto giuridico con l'esecutore in relazione alle caratteristiche dell'affidamento e le prescrizioni tecniche da applicare all'oggetto del contratto, ivi compresi gli oggetti di cui all'art. 87 co. 3 del Codice.

7.2. Il capitolato speciale con i relativi allegati è adottato dallo stesso soggetto che ha adottato la decisione di contrarre.

Articolo 8 - Svolgimento delle procedure

8.1. Le procedure si svolgono secondo la disciplina per ciascuna prevista dal Codice (art. 70 e s.).

Capo III - Contratto

Art. 9 - Forma del contratto

9.1. Il contratto ha quale sua parte integrante il capitolato speciale, con tutti i suoi allegati, e gli altri eventuali elementi richiamati nel bando o nella lettera d'invito (a titolo esemplificativo e non esaustivo, prezzi, listini, schede tecniche).

9.2. Il contratto, stipulato nelle forme previste dal Codice (art. 18), è sottoscritto dal Direttore, dal Presidente della Fondazione, o da altro soggetto dotato dei necessari poteri di rappresentanza, secondo le rispettive competenze ed entro i relativi limiti di spesa.

Articolo 10 - Durata del contratto, modifiche e varianti

10.1. I contratti devono avere termini e durata certi. Possono prevedere condizioni risolutive, anche dipendenti dall'esaurimento dell'importo massimo previsto.

10.2. La modificazione dei contratti in corso di esecuzione è disciplinata dal Codice (art. 120), previa motivata relazione del Responsabile Unico del Progetto al soggetto che ha adottato la relativa decisione di contrarre e approvazione di quest'ultimo.

Capo IV - Pubblicità

Art. 11 - Pubblicità

11.1. Salva la disciplina transitoria (art. 225, co. 1 e 2, Codice), gli atti relativi a tutte le procedure sono pubblicati secondo quanto previsto dal Codice (artt. 27, 84, 85, 50, co. 8 e 9), ivi compresa in ogni caso la pubblicazione sul sito istituzionale della Fondazione, a iniziativa del Responsabile Unico del Progetto.

11.2. Per gli affidamenti di contratti sotto soglia si osserva altresì quanto disposto dal successivo articolo Art. 16 - Pubblicità.

Titolo II – Contratti sotto soglia

Capo I – Disposizioni generali

Articolo 12 – Oggetto

12.1. Il presente Titolo disciplina le procedure di affidamento dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea, in conformità al Libro II, Parte I, del Codice (artt. da 48 a 55).

12.2. Per ciascuna categoria di affidamento, la disciplina è dettata dal Codice, salve le disposizioni speciali contenute nel presente Regolamento, che si intendono integrative delle prime.

Capo II – Procedure di affidamento

Articolo 13 – Affidamento diretto

13.1. L'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, si applica per contratti di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché per contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, in tutti i casi assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante (art. 50, co. 1, lett. a, b, Codice).

13.2. Gli affidamenti diretti avvengono nel rispetto del principio di rotazione (art. 49, Codice), cui è possibile derogare per gli affidamenti d'importo inferiore a 5.000 euro (art. 49, co. 6, Codice).

Articolo 14 – Procedura negoziata senza bando

14.1. La procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, si applica per contratti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, nonché per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14 del Codice (oggi 215.000,00 euro) (art. 50, co. 1, *lett. c, e*, Codice).

14.2. La procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, si applica per contratti di lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14 (oggi 5.382.000,00) (art. 50, co. 1, *lett. d*, Codice).

14.3. In tutti i casi, gli operatori economici da consultare devono essere individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, ai sensi del successivo Capo III – *Indagini di mercato ed elenchi operatori* del presente Titolo.

14.4. Le procedure negoziate di cui al presente articolo avvengono nel rispetto del principio di rotazione (art. 49, Codice), cui è possibile derogare quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata (art. 49, co. 5, Codice).

14.5. Le eccezioni alla procedura negoziata con più operatori economici sono ammesse ove ricorra uno o più dei casi o delle circostanze tassativi previsti dall'art. 76 del Codice, dando adeguata motivazione della sussistenza dei casi e delle circostanze predetti.

Capo III – Indagini di mercato ed elenchi operatori

Articolo 15 – Disciplina applicabile

15.1. Le indagini di mercato sono disciplinate dall'art. 2 dell'all. II.1 al Codice. Gli elenchi di operatori economici dall'art. 3 del medesimo allegato.

15.2. L'avviso di avvio dell'indagine di mercato, o l'avviso pubblico finalizzato all'istituzione di un elenco di operatori economici, è adottato dal Direttore o dalla Giunta, secondo le rispettive competenze ed entro i relativi limiti di spesa.

Capo IV – Pubblicità

Art. 16 - Pubblicità

16.1. Oltre a quanto disposto dal precedente articolo Art. 11 - Pubblicità, co. 1, la Fondazione pubblica sul proprio sito istituzionale altresì i nominativi degli operatori consultati nell'ambito delle procedure di cui al precedente Capo II – Procedure di affidamento del presente Titolo (art. 50, co. 2 e 9, Codice).